

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 569

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DE MARZI FERNANDO, BERLOFFA, DE' COCCI, LAFORGIA,  
AGOSTA, URSO, TAMBRONI, SAMMARTINO**

*Presentata l'11 ottobre 1963*

Fondo di finanziamento per le trasformazioni dei forni da pane, da riscaldamento diretto a quello indiretto, e delle attrezzature tecniche imposte dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 31 luglio 1956, n. 1002, per le « Nuove norme sulla panificazione », oltre a regolamentare con particolari criteri la concessione di licenze per l'impianto e l'esercizio di nuovi panifici particolarmente attrezzati, fa obbligo (articolo 15) a tutti i titolari di opifici con forni ed attrezzatura igienico-meccanica non rispondenti alle prescrizioni della stessa legge, di adeguarvisi e di provvedere entro determinati termini — in scaglioni di tre anni — in rapporto al numero degli abitanti del centro urbano ove è ubicato il panificio.

Le trasformazioni del sistema di riscaldamento e delle attrezzature obbligate dalla legge, hanno carattere di « bonifica igienica » senza alcun vantaggio economico per l'imprenditore che, anzi, avrà maggiori spese generali, dovrà pagare gli interessi e ammortizzare la nuova elevata spesa che gli è stata imposta e della quale non avrà un corrispondente utile. A ciò, infatti, non farà certamente riscontro un aumento di produzione in quanto non si avrà un maggiore consumo di pane perché cotto in forno moderno, né il maggior costo verrà compensato da un aumento del prezzo di vendita essendo questo calmierato.

Tali trasformazioni erano imposte anche dalla legge n. 857 del 1949 e precedenti, ma gli operatori di questo modesto settore economico non sono mai stati in grado di provvedervi per mancanza dei necessari finanziamenti ed agevolazioni sugli interessi, senza i quali non è stato fino ad ora possibile adempiere all'obbligo di legge da tempo imposto per esigenza ed interesse dei consumatori del pane, ossia di tutta la popolazione.

Il decreto ministeriale 20 marzo 1927 emanato per le esecuzioni delle disposizioni contenute nel regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, definisce la panificazione attività di « pubblica necessità » ed il prezzo del pane è sottoposto a calmiere. Indubbiamente tale classificazione e la disciplina sul prezzo del pane, pongono la panificazione nel ruolo dei « servizi » per i quali lo Stato è tenuto a provvedere affinché le trasformazioni e le migliorie prescritte per legge si rendano possibili e siano effettuate nei termini previsti dalla legge stessa e si abbiano — nel caso specifico della produzione del pane — le condizioni igieniche che sono riconosciute indispensabili per la salute pubblica da disposizioni normative.

Il Governo deve considerare l'imposizione della trasformazione dei forni da pane — da riscaldamento diretto a quello indiretto e di corredare il panificio di impastatrice — quale obbligo di « bonifica » nell'interesse dell'igiene pubblica e del consumatore del pane che si identifica in tutto il popolo italiano. Come per ogni altra bonifica, deve disporre di opportune provvidenze che sgravino da forti oneri coloro che sono tenuti a compierla, in particolare modo quando l'operatore, quale nel caso in esame, è costretto a sopportare rilevanti spese senza che gliene derivi alcun utile immediato e diretto.

Necessita quindi, egregi colleghi, provvedere, anche per questa « bonifica », a quelle agevolazioni e provvidenze già in atto per altri settori economici (legge 25 luglio 1952, n. 949, capo III e successive modificazioni) i cui operatori non sono tenuti a compiere determinate trasformazioni e sopportare gravose spese per disposizioni di legge nell'interesse e per le esigenze igieniche dell'intera collettività.

Sono già trascorsi sette anni dall'emanazione della legge n. 1002 del 1956 e, per l'impossibilità di far fronte alle spese, le trasformazioni che dovevano essere effettuate nei primi due scaglioni del citato articolo 15 sono avvenute in percentuale bassissima (11-12 per cento).

Rispettando il criterio adottato dalla legge citata, abbiamo ritenuto mantenere gli stessi periodi concessi per la trasformazione a partire dall'entrata in vigore di questa

nuova legge, ossia dal momento che i prestiti per finanziare le spese permetteranno le trasformazioni richieste dalla legge (articolo 7 della presente proposta). Concedere un minor tempo richiederebbe un aumento di potenzialità dell'industria italiana per la produzione dei macchinari per forni con conseguente gravoso e dannoso smantellamento entro breve tempo.

Le somme che verranno messe a disposizione del fondo (articolo 3) sono regolate in modo che dopo la prima quota di lire 800 milioni, si abbia un gettito di 400 milioni all'anno fino al settimo anno e quindi si abbia sempre una disponibilità per far fronte alle richieste fino a quando si avrà un sufficiente gettito delle annualità di ammortamento dei prestiti e degli interessi.

Le convenzioni previste all'articolo 4, le facoltà concesse al Governo, il Regolamento (articolo 6), il richiamo e l'applicabilità della legge 25 luglio 1952, n. 949, con le successive modificazioni, permetteranno la pratica attuazione della legge con semplificazione e rapidità.

È per quanto esposto ed in considerazione della necessità di provvedere con urgenza per far sì che si compia questa « bonifica » che da anni e anni viene rinviata per mancanza dei necessari finanziamenti e delle indispensabili agevolazioni, che i sottoscritti pongono all'esame del Parlamento la seguente proposta di legge con piena fiducia dell'approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito un Fondo di rotazione da destinarsi alle concessioni dei prestiti occorrenti alle imprese di panificazione per provvedere all'adeguamento dei propri impianti secondo le prescrizioni stabilite dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, e in adempimento dell'obbligo sancito dall'articolo 15 della stessa legge.

I prestiti potranno essere concessi dagli istituti, enti e consorzi autorizzati ad esercitare il credito entro il limite del 75 per cento della spesa necessaria per adeguare gli impianti alle prescrizioni della citata legge e comunque per un importo non superiore, di regola, a quattro milioni di lire — salvo casi eccezionali nei quali il prestito potrà raggiungere l'importo massimo di sei milioni di lire — ivi compresa una quota non maggiore del 15 per cento del prestito stesso per l'eventuale finanziamento delle scorte di materie prime e di prodotti finiti.

Le somme necessarie per l'erogazione dei mutui di cui alla presente legge saranno anticipate agli istituti ed agli enti autorizzati, mediante prelevamento dalle disponibilità del Fondo. Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro saranno a tal fine stabilite annualmente le quote del Fondo che dovranno essere anticipate a ciascuno degli istituti ed enti finanziatori.

## ART. 2.

La durata delle operazioni di credito previste dalla presente legge non potrà superare i sette anni. I mutui saranno gravati dall'interesse corrispondente ad un tasso annuo non superiore al 3 per cento, comprensivo della quota spettante agli istituti a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi, delle spese, imposte e di ogni altro onere, nella misura che sarà stabilita con la convenzione di cui all'articolo 4.

Le annualità di ammortamento e gli interessi, previa detrazione della quota spettante agli istituti ed enti finanziatori in base alla convenzione, saranno versati da questi al Fondo di rotazione a rimborso dell'anticipazione e ad incremento del Fondo fino al più remoto dei termini di cui al successivo

articolo 7. Dopo tale termine le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro con imputazione ad apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Oltre il pagamento delle annualità e degli interessi nella misura predetta, gli istituti, gli enti e i consorzi finanziatori non potranno far gravare altri oneri, sui mutuatari, a qualsiasi titolo.

ART. 3.

A favore del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 1 è autorizzata la anticipazione di lire 800 milioni per l'esercizio 1964-65 e l'anticipazione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69, 1969-70 e 1970-71, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Industria e del commercio. Fino al termine di cui al precedente articolo 2 affluiranno inoltre al Fondo le quote di ammortamento per capitale e per interessi corrisposte dai mutuatari al netto della quota trattenuta dagli istituti a compenso degli oneri e spese per il servizio dei prestiti.

Le somme eventualmente non impegnate dal Fondo, sia che si riferiscano agli stanziamenti di bilancio, sia che si riferiscano al rimborso delle anticipazioni, sono sempre riportate agli esercizi successivi in deroga alle leggi sulla contabilità generale dello Stato.

ART. 4.

La concessione e l'utilizzazione delle anticipazioni a favore degli istituti, enti e consorzi finanziatori saranno regolate da apposite convenzioni che il Ministro per l'Industria e il commercio ed il Ministro per il tesoro stipuleranno con gli istituti e gli enti prescelti.

ART. 5.

Alla materia regolata dalla presente legge si estendono tutte le agevolazioni e disposizioni stabilite dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni.

ART. 6.

Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, ogni eventuale norma legislativa che si rendesse necessaria ad integrazione delle disposizioni contenute nella presente legge.

Nello stesso termine con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà approvato il regolamento del Fondo.

ART. 7.

I termini previsti dal primo comma dell'articolo 15 della legge del 31 luglio 1956, n. 1002, entro i quali le imprese di panificazione debbono adeguarsi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 3 della legge stessa, decorrono dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 6 della presente legge.

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie alla applicazione della presente legge, al cui onere si farà fronte con l'incremento verificatosi nel gettito della tassa di concessione governativa di licenza per l'esercizio della panificazione.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.